

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

**che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano**

[notificata con il numero C(2006) 5167]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare.
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 <sup>(3)</sup>, stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- (3) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 <sup>(4)</sup>, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 <sup>(5)</sup>, reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> che deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

- (5) La direttiva 95/70/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

- (6) La direttiva 91/67/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

- (7) La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano <sup>(8)</sup> e la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano <sup>(9)</sup> stabiliscono le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano.

- (8) Al fine di semplificare la procedura di certificazione per questi prodotti, le condizioni di certificazione di polizia sanitaria stabilite da queste decisioni sono state inserite nei certificati sanitari redatti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 per le partite destinate al consumo umano.

- (9) È pertanto opportuno modificare le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, tenendo conto anche della direttiva COM (2005) 362 del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

<sup>(5)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

<sup>(7)</sup> GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(8)</sup> GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).

<sup>(9)</sup> GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/742/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 71).

<sup>(10)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifiche della decisione 2003/804/CE**

La decisione 2003/804/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

**Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano**

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se:

- il paese terzo di spedizione figura nell'elenco definito dalla decisione 2006/766/CE (\*) della Commissione;
- la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005;
- la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

(\*) GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53.»

- 2) L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

**Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano**

1. Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell'allegato D della direttiva 95/70/CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 4:

- provenire da una zona senza alcuna mortalità anormale insolita e riconosciuta indenne dalle malattie in questione conformemente alla normativa comunitaria o alle norme pertinenti dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure
- essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure
- essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati

2. Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da *Bonamia ostrea* e/o *Marteilia refringens*, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 4:

- la zona di provenienza deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure
- le partite devono essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure
- le partite devono essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.

3. Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.»

- 3) Nell'allegato V, parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. I molluschi vitali possono lasciare i centri di importazione autorizzati solo se sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.»

*Articolo 2*

**Modifiche della decisione 2003/858/CE**

La decisione 2003/858/CE della Commissione è così modificata:

- 1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

**Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano**

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano unicamente se:

- il paese terzo di spedizione compare nell'elenco previsto dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (\*);

- b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione;
- c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

(\*) GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Condizioni supplementari per l'importazione di taluni prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano**

1. Le partite di specie ittiche sensibili a ISA e/o EHN devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:

- a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalle malattie in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza; oppure
- b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione; oppure
- c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione.

2. Le partite di specie ittiche sensibili a VHS e/o IHN, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:

- a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza, oppure
- b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione, oppure
- c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono trasformati ulteriormente.»

3) Gli allegati IV e V sono soppressi.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*